

TI_GERICHTE 15.2020.101 vom 17. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.101

FR: TI_GERICHTE 15.2020.101 du 17 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 15.2020.101 del 17 dicembre 2020

Regeste

Notifica del precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno manuale a un debitore domiciliato all'estero. Invito a presentarsi all'ufficio d'esecuzione corredato di una comminatoria di sanzioni penali

Erwägungen

E. 12

febbraio 2020 dall'Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso RI 1 per l'incasso di fr. 3'101.80, indicando quale causa del credito il "contratto di deposito masserizie presso container n. _____ - _____ dal 01.10.2019" ; che non avendo l'escussa ritirato il precetto esecutivo presso la casella postale (n. _____) da lei sempre indicata quale indirizzo di notifica, con scritto del 25 settembre 2020 l'UE l'ha invitata a pre-sentarsi presso i suoi sportelli entro il 5 ottobre 2020 ai fini della notifica di atti esecutivi (con la precisazione del numero dell'esecuzione e del nome della creditrice), avvertendola che, scaduto infruttuoso il termine impartito, sarebbe stata tentata una seconda notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (in virtù dell'art. 64 cpv. 2 LEF) e, da ultimo, se si fosse sottratta alla notifica, si sarebbe proceduto alla pubblicazione dell'atto sul foglio ufficiale (giusta l'art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF); che la destinataria è stata inoltre resa attenta che, a norma dell'art. 292 CP, le sarebbe potuta essere inflitta una multa in caso di mancata ottemperanza alla decisione di convocazione; che con ricorso del 3 ottobre 2020 RI 1 ha chiesto l'annullamento della convocazione e del precetto esecutivo, facendo valere di avere trasferito il proprio domicilio a _____ a far tempo dal 31 dicembre 2017 e di considerare la convocazione per il 25 settembre 2020 "del tutto illegale, gravemente, volontariamente provocatoria" e suscettibile di configurare "ipotesi di illecito penale" per quanto concerne la minaccia della pena dell'art. 292 CP; che nelle loro osservazioni (dell'8 e 20 ottobre 2020) sia la PI 1 sia l'UE hanno rilevato a ragione che la domanda d'esecuzione tende alla realizzazione del pegno gravante il mobilio depositato a _____, sicché il foro esecutivo è situato in quel luogo – ovvero nel Distretto di Lugano – in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LEF; che il domicilio all'estero della ricorrente non osta alla realizzazione del pegno in Svizzera (Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 51 LEF) ; che di conseguenza la domanda di annullamento del precetto esecutivo va respinta; che la richiesta di annullamento della convocazione all'Ufficio risulta invece senza oggetto, e quindi da stralciare dal ruolo (art. 24 b LPR), siccome il termine stabilito è scaduto infruttuoso e l'UE non ha sporto denuncia penale contro la ricorrente; che a futura memoria conviene ricordare che se la notifica del precetto esecutivo in via postale fallisce, come indicato nella convocazione impugnata l'UE deve tentare una seconda notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (in virtù dell'art. 64 cpv. 2 LEF) e, ove anche il secondo tentativo non vada a buon fine perché l'escusso persiste a

sottrarsi alla notifica, deve procedere alla notifica dell'atto in via edittale (giusta l'art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF); che nel caso di un debitore domiciliato all'estero l'intervento di un funzionario comunale o di polizia è però di principio da escludere, a meno che l'agente notificatore riesca fortuitamente a consegnargli il precetto esecutivo nel circondario esecutivo; che un invito all'escusso a presentarsi all'ufficio d'esecuzione per ritirare l'atto esecutivo è invece possibile, ma egli non è tenuto per legge a darvi seguito, sicché l'invito non può andare oltre a una semplice comunicazione (DTF 138 III 26 consid. 2.1 e 136 III 156 consid. 3.1); che l'invito non può quindi essere corredato con la comminatoria della sanzione dell'art. 292 CP; che per quanto attiene alla fattispecie in esame, RI 1 sa ormai dell'esistenza del precetto esecutivo fatto emettere dalla PI 1, di modo che il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) le impone d'informarsi dell'esistenza e del contenuto dello stesso e, se del caso, di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3); che di conseguenza se la ricorrente non prenderà contatto con l'UE di Lugano entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione per convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo, l'ufficio potrà validamente considerare che RI 1 si stia sottraendo alla notificazione e che si renda necessario il ricorso alla via edittale giusta l'art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF; che la domanda di ricusazione del presidente della Camera presentata il 29 novembre dalla ricorrente, e trasmessa per competenza il 3 dicembre dal presidente del Tribunale d'appello, va dichiarata irricevibile per i motivi indicati nel giudizio odierno sul ricorso 24 agosto 2020 di RI 1 (inc. 15.2020.80, consid. 2); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. La domanda di riconsiderazione del giudice Jaques è respinta. 2. Nella misura in cui non è senza oggetto il ricorso è respinto. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – _____, ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.